

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7796	13 marzo 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

Stanziamiento di un credito quadro di fr. 14'000'000.- per il periodo 2020-2023 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli artt. 14 e 14a della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002

SOMMARIO

1.	FUNZIONAMENTO DELL'AIUTO AGLI INVESTIMENTI	2
2.	EVOLUZIONE DELL'AIUTO AGLI INVESTIMENTI, DALLA SUA INTRODUZIONE	3
2.1	Dati generali	3
2.2	Aiuti ordinari	4
2.3	Dati per settore (solo casi ordinari)	5
2.4	Dati per comprensorio (solo casi ordinari)	5
2.5	Conclusioni.....	6
3.	PROPOSTA DI NUOVO CREDITO QUADRO PER IL PERIODO 2020-2023	7
4.	CONGRUENZA CON IL PIANO DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO	7
4.1	Congruenza con il piano di legislatura 2019 - 2023	7
4.2	Congruenza con il piano finanziario.....	8
	DECRETO LEGISLATIVO	9

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la richiesta per lo stanziamento di un credito quadro per il periodo 2020-2023 di fr. 14'000'000.- destinato allo strumento perequativo denominato "Aiuto agli investimenti dei comuni" previsto agli articoli 14 e 14a della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) nonché agli articoli 18-24 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI).

L'art. 14a cpv. 5 LPI, introdotto nell'ambito della revisione parziale della LPI approvata dal Parlamento il 18 ottobre 2010, prevede infatti che *"l'impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio, all'inizio della legislatura"*.

Quattro anni fa (cfr. MG n. 7167 del 17 febbraio 2016), assieme alla richiesta del citato credito quadro, venne pure sottoposta la verifica quadriennale dell'efficacia degli strumenti perequativi ai sensi dell'art. 23 LPI.

Essendo in corso i lavori di riesame dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari tra i due livelli di governo, cantonale e comunale, denominato "Ticino 2020", progetto nel quale sarà pure rivisto l'impianto del sistema cantonale di perequazione intercomunale, riteniamo di rimandare a quella sede una disamina della perequazione con la proposta delle modifiche che si imporranno.

Il presente messaggio concretizza quindi unicamente quanto disposto dall'art. 14a cpv. 5 LPI.

1. FUNZIONAMENTO DELL'AIUTO AGLI INVESTIMENTI

Secondo l'art. 14 LPI l'aiuto serve prioritariamente per rendere finanziariamente sopportabili investimenti qualificabili come necessarie e/o obbligatori, ovvero quelli destinati ad infrastrutture di base. L'avverbio "prioritariamente" lascia intendere come anche altre opere possano beneficiare dell'aiuto, ciò compatibilmente con la dotazione disponibile. Come si vedrà in seguito però, oltre l'80% dei contributi è in effetti destinato ad infrastrutture di base, settori dove evidentemente i comuni hanno ancora necessità importanti.

Le decisioni relative a questo strumento di perequazione sono delegate al Dipartimento delle istituzioni; la trattazione degli incarti è effettuata dalla Sezione degli enti locali (SEL).

Il comune istante deve inoltrare la sua richiesta e attendere la decisione prima dell'inizio dei lavori, salvo deroghe per casi di urgenza (art. 14 cpv. 2 LPI e art. 24 RPI).

Le istanze possono essere inoltrate sia prima che dopo la decisione del legislativo comunale. In taluni casi infatti, l'aiuto ai sensi dell'art. 14 LPI è elemento determinante del piano di finanziamento di un'opera; la sua erogazione o meno è quindi importante per la presa di decisione a livello locale sul credito di investimento.

Le istanze possono essere inoltrate da comuni che hanno un moltiplicatore almeno del 90% e risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media cantonale (art. 14 cpv. 3 LPI).

La procedura prevede quindi la stesura di un rapporto da parte della SEL che formula una sua proposta. Questa è in seguito sottoposta alla Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale (cfr. art. 32 RPI) nella quale sono rappresentati sia il Cantone che i comuni, Commissione che valuta ed emette un suo preavviso, tenuto conto del quale il Dipartimento delle istituzioni (DI) decide.

Il DI decide se concedere l'aiuto e *commisura* lo stesso.

La concessione o il diniego (l'aiuto è a tutti gli effetti potestativo) tengono conto dell'obbligatorietà, dell'urgenza e dell'interesse pubblico dell'investimento (art. 22 cpv. 1 RPI). Va ricordato che di principio non sono concessi aiuti per investimenti "di poca entità" ai sensi dell'art. 20 RPI. Nel quadriennio 2016-2019 sono state inoltrate complessivamente 13 istanze, di cui 9 sono state accolte e 5 respinte. In taluni casi, già in una fase di contatti

preliminari con il comune viene rilevata la mancanza dei presupposti di legge oppure la chiara sopportabilità dell'investimento, per cui è il comune stesso a rinunciare all'istanza formale.

La commisurazione segue di principio un calcolo stabilito in base agli artt. 14a LPI e 22 RPI; in sostanza viene calcolato un autofinanziamento potenziale annuo (pari al 15% delle risorse fiscali ed il contributo di localizzazione geografica del comune), a sua volta moltiplicato per un fattore che dipende dall'importanza dell'investimento rispetto alla dimensione del comune (in pratica: più l'investimento è importante e più anni di autofinanziamento sono richiesti).

In alcuni casi, ovvero quando l'esito del calcolo di cui sopra non riesce a tener conto di tutti i fattori (ad esempio per la presenza contemporanea di altri urgenti investimenti), si deroga allo stesso. In ogni caso non può essere concesso un aiuto maggiore del limite fissato dalla legge, ovvero il 90% del costo netto dell'investimento (art. 14 cpv. 4 LPI). Infine, l'importo da stanziare che viene deciso, è trasformato in una percentuale sul costo netto dell'investimento, concesso fino ad un massimo definito in base a quest'ultimo. Sorpassi di spesa in sede di liquidazione non danno quindi diritto ad un maggior aiuto, mentre risparmi rispetto al preventivo portano ad un proporzionale minor contributo.

Per gli investimenti nei settori che sono finanziati tramite tasse causali, la commisurazione dell'aiuto è fatta tenendo conto di quanto il Comune può finanziare applicando tasse socialmente sopportabili. È questo in particolare il caso per i numerosi aiuti concessi nell'ambito dell'approvvigionamento idrico dove, d'intesa con il preposto Ufficio del DT, il limite socialmente sopportabile è stato fissato a fr. 470.- per utente.

Ogni decisione di aiuto contiene un termine di decadenza (inizio dei lavori).

Il DI può concedere acconti durante la fase di realizzazione dell'opera, ciò che regolarmente viene fatto.

Da ultimo ricordiamo come l'aiuto agli investimenti è finanziato paritariamente da Cantone e comuni. Questi ultimi contribuiscono con una percentuale sulle risorse fiscali divise per il moltiplicatore di imposta, a condizione che il loro indice di capacità finanziaria sia almeno di 70 punti (art. 16 LPI). Il finanziamento annuo copre gli esborsi di quell'anno, non le decisioni emesse.

2. EVOLUZIONE DELL'AIUTO AGLI INVESTIMENTI, DALLA SUA INTRODUZIONE

In questo capitolo sono proposte delle tabelle riassuntive sull'utilizzo dello strumento *aiuto agli investimenti* dalla sua introduzione nel 2003 ad oggi. Le tabelle sono suddivise in tre periodi:

- gli anni dal 2003 al 2011 durante i quali gli aiuti furono erogati **senza un credito quadro** che ne determinasse una disponibilità massima;
- il periodo del **primo credito quadro**: 2012-2015, dotato di 22 mio di franchi;
- il periodo del **secondo credito quadro**: 2016-2019, dotato di 18 mio di franchi.

2.1 Dati generali

Nella Tabella 1 sono raccolti i dati generali riguardanti gli aiuti erogati: il numero delle istanze accolte, l'investimento netto sulla base del quale è stato definito l'aiuto, l'aiuto massimo

accordato, gli importi a tutt'oggi versati, gli importi stanziati ma non più esigibili (derivanti di fatto da un costo finale delle opere inferiore a quanto preventivato) e infine il saldo delle promesse ancora da onorare.

Dai dati indicati sono stati tolti quelli riguardanti i casi nel frattempo stralciati, ovvero le promesse di aiuti per opere che, per diversi motivi, non sono state realizzate.

Tabella 1: Aiuti concessi dal 2003

Periodo	No. istanze di aiuto accolte	Investimento netto	Aiuto massimo accordato	Importo versato	Importo stanziato non esigibile	Residuo da versare
2003-2011, totale ordinario	87	58'674'785	33'409'600	30'753'863	2'416'737	239'000
2003-2011, media p.a. ordinario	9.7	6'519'421	3'712'178	3'417'096	268'526	26'556
2003-2011, aggregazioni	6	--	15'000'000	12'620'000	-	2'380'000
Totale 2003-2011	93	--	48'409'600	43'373'863	2'416'737	2'619'000
CQ 2012-2015, totale ordinario	35	33'674'019	18'109'000	13'578'274	343'726	4'187'000
CQ 2012-2015, media p.a. ordinario	8.8	8'418'505	4'527'250	3'394'569	85'932	1'046'750
CQ 2012-2015, aggregazioni	1	--	143'043	91'592	-	51'451
Totale CQ 2012-2015	36	--	18'252'043	13'669'866	343'726	4'238'451
CQ 2016-2019, totale ordinario	8	8'350'287	4'474'000	1'670'000	-	2'804'000
CQ 2016-2019, media p.a. ordinario	2.0	2'087'572	1'118'500	417'500	-	701'000
CQ 2016-2019, aggregazioni	1	--	2'400'000	-	-	2'400'000
Totale CQ 2016-2019	9	--	6'874'000	1'670'000	-	5'204'000
Totale 2003-2019 ordinario	130	100'699'091	55'992'600	46'002'137	2'760'463	7'230'000
Totale 2003-2019 aggregazioni	8	--	17'543'043	12'711'592	-	4'831'451
Totale generale 2003-2019	138	--	73'535'643	58'713'728	2'760'463	12'061'451

Un'ulteriore suddivisione è stata fatta tra gli incarti *ordinari* e quelli decisi nell'ambito dei progetti di *aggregazione*. Questi ultimi sono aiuti erogati in deroga ai parametri di calcolo usualmente utilizzati, ed hanno avuto lo scopo di completare le misure di accompagnamento dei seguenti progetti aggregativi: Cugnasco-Gerra (4 mio), Capriasca II (7 mio), Centovalli (3 mio), Faido II (1 mio); Onsernone (0,14 mio) e Verzasca (2,4 mio).

Questi aiuti dal 2012 sono considerati nel credito quadro; decisioni di questo tipo vanno quindi a ridurre la disponibilità quadriennale per le decisioni ordinarie.

Complessivamente dal 2003 sono quindi stati promessi aiuti per 73,5 mio, di cui 56 mio per casi ordinari e 17,5 mio per progetti aggregativi (24%). L'importo maggiore è ovviamente stato promesso nei primi 9 anni (senza credito quadro), per un totale di fr. 48,4 mio. A carico del credito quadro 2012-2015 sono stati promessi 18,3 mio mentre nel periodo del credito quadro 2016-2019 solo 6,9 mio.

A fronte di versamenti complessivi di 58,7 mio e di importi non più esigibili per 2,8 mio, l'importo ancora da versare per tacitare le promesse di aiuto ammonta complessivamente a 12,1 mio.

2.2 Aiuti ordinari

È opportuno, per una valutazione dell'evoluzione dell'utilizzo di questo strumento perequativo, concentrarsi sull'andamento dei soli casi ordinari.

Il costo netto totale delle opere sussidiate è pari a 100,7 mio; questo tiene conto di altri sussidi stanziati in forza di leggi settoriali, come pure di eventuali contributi pagati dai cittadini (contributi di miglitoria o contributi di costruzione). La percentuale media di sussidio è perciò del 55,6% del costo netto. Si ricorda come la legge preveda un limite massimo del 90%.

Nel primo periodo considerato, ovvero i 9 anni senza il credito quadro, sono state accolte 87 istanze ed erogati 33,4 mio, ciò che equivale a promesse annue di 3,7 mio.

La media annua del secondo periodo (credito quadro 2012-2015) ammonta a 4,5 mio per un totale quadriennale di 18,1 mio; le istanze accolte sono state 35. L'utilizzo di questo credito quadro, unitamente alla tendenza prevedibile, hanno portato a diminuire il credito quadro per il periodo successivo da 22 a 18 mio di franchi.

Come previsto infatti, nel periodo del credito quadro 2016-2019 vi è stata una netta diminuzione sia del numero di istanze accolte (8) che di aiuti promessi in via ordinaria, passati a complessivi 4,5 mio, ovvero 1,1 mio all'anno, al quale va aggiunta la promessa di aiuto decisa quale accompagnamento all'aggregazione dei comuni della Valle Verzasca (2,4 mio).

2.3 Dati per settore (solo casi ordinari)

Le Tabelle 2 e 3 riportano, per i soli casi ordinari, la suddivisione per settore di investimento, secondo il numero di istanze accolte rispettivamente secondo gli importi promessi.

Tabella 2: Aiuti suddivisi per settore di investimento, numero di istanze accolte, solo casi ordinari

Periodo	Opere viarie	Depurazione acque	Approvvigionamento idrico	Scuole	Impianti sportivi	Stabili amministrativi	Opere di premunizione	Diversi	Totale istanze accolte
2003-2011, no. casi	18.5	19.5	15.5	7.5	3	5	4	14	87
CQ 2012-2015, no. casi	8.5	3.5	8	9	1	1	0	4	35
CQ 2016-2019, no. casi	2.5	2.5	1	1	0	0	0	1	8
Totale 2003-2019, no. casi	29.5	25.5	24.5	17.5	4	6	4	19	130

Tabella 3: Aiuti suddivisi per settore di investimento, importi stanziati, solo casi ordinari

Periodo	Opere viarie	Depurazione acque	Approvvigionamento idrico	Scuole	Impianti sportivi	Stabili amministrativi	Opere di premunizione	Diversi	Totale istanze accolte
2003-2011, importo	5'191'900	7'732'850	7'844'850	5'421'000	1'649'000	2'135'000	919'000	2'516'000	33'409'600
CQ 2012-2015, importo	2'856'500	2'555'500	7'054'000	4'191'000	200'000	109'000	-	1'143'000	18'109'000
CQ 2016-2019, importo	1'151'500	1'151'500	1'765'000	300'000	-	-	-	106'000	4'474'000
Totale 2003-2019, importo	9'199'900	11'439'850	16'663'850	9'912'000	1'849'000	2'244'000	919'000	3'765'000	55'992'600

Emerge, come quattro anni fa, la preponderanza degli investimenti infrastrutturali, in particolare nel settore dell'approvvigionamento idrico, ma anche per fognature, strade e scuole. L'importanza del settore dell'acqua potabile è probabilmente dovuta alla spinta all'ammodernamento e potenziamento indotta dalla realizzazione del Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI).

2.4 Dati per comprensorio (solo casi ordinari)

Le Tabelle 4 e 5 suddividono invece le cifre nei principali comprensori dei comuni beneficiari. Nel comprensorio "Diversi" troviamo i Comuni di Arogno, Cavigliano e Medeglia, così come alcuni comuni nel frattempo aggregatisi a Bellinzona.

Tabella 4: Aiuti suddivisi per comprensori, numero di istanze accolte, solo casi ordinari

Periodo	Blenio	Capriasca	Centovalli	Val Colla	Leventina	Valle-maggia	Malcantone	Valle di Muggio	Onsernone	Riviera	Verzasca	Diversi	Totale
2003-2011, importo	17	1	1	12	3	22	4	8	1	3	7	8	87
CQ 2012-2015, importo	2	0	3	0	1	4	9	5	1	2	8	0	35
CQ 2016-2019, importo	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2	8
Totale 2003-2019, importo	19	1	4	12	5	28	14	13	2	5	17	10	130

Tabella 5: Aiuti suddivisi per comprensori, importi stanziati, solo casi ordinari

Periodo	Blenio	Capriasca	Centovalli	Val Colla	Leventina	Valle-maggia	Malcantone	Valle di Muggio	Onsernone	Riviera	Verzasca	Diversi	Totale
2003-2011, importo	6'695'500	2'006'100	400'000	5'925'600	580'000	5'716'000	1'577'400	2'154'000	700'000	1'391'000	2'174'000	4'090'000	33'409'600
CQ 2012-2015, importo	1'092'000	-	1'759'000	-	200'000	2'014'000	3'155'000	6'286'000	92'000	2'000'000	1'511'000	-	18'109'000
CQ 2016-2019, importo	-	-	-	-	300'000	310'000	290'000	-	-	-	939'000	2'635'000	4'474'000
Totale 2003-2019, importo	7'787'500	2'006'100	2'159'000	5'925'600	1'080'000	8'040'000	5'022'400	8'440'000	792'000	3'391'000	4'624'000	6'725'000	55'992'600

Nel lungo periodo si nota un impegno sostanzioso profuso nelle valli di Blenio, Colla, Maggia, Muggio e Verzasca così come nel Malcantone.

Una nota importante riguarda però l'evoluzione nel tempo in alcuni di questi comprensori nel senso di una netta diminuzione degli aiuti richiesti/stanziati, frutto dell'effetto congiunto delle aggregazioni e del potenziamento del contributo di localizzazione geografica (dal 2010). Tema sul quale ritorneremo in seguito. Si veda in tal senso la Valle di Blenio (ultima aggregazione nel 2012), la Capriasca (2000 + 2008), la Val Colla (2013).

Pure in Vallemaggia si è constatata una diminuzione degli aiuti dopo le aggregazioni di Maggia, Lavizzara e Avegno-Gordevio. Gli stanziamenti degli ultimi anni riguardano quindi perlopiù i comuni della Valle Rovana, la cui aggregazione è attualmente sospesa.

Per quanto riguarda la Valle di Muggio, confluita nel 2009 nel nuovo Comune di Breggia, i primi anni di vita della nuova entità è stata caratterizzata dalla necessità di recuperare importanti ritardi nella dotazione di infrastrutture di base, specialmente nel settore dell'approvvigionamento idrico.

2.5 Conclusioni

Riprendendo quanto indicato a pag. 18 e 19 del MG n. 7167 relativo al credito quadro 2016-2019, possiamo affermare che le tendenze e le ipotesi allora espresse si sono sostanzialmente confermate. In quanto all'evoluzione riscontrata, ovvero la diminuzione marcata degli aiuti erogati, le motivazioni allora addotte possono senz'altro essere riprese, in particolare l'impatto delle aggregazioni avvenute in passato ed il potenziamento intervenuto nel 2010 del contributo di localizzazione geografica.

Le aggregazioni hanno da una parte ridotto il numero di potenziali beneficiari, facendo inoltre confluire alcuni di essi all'interno di entità che non hanno le condizioni di legge per ottenere gli aiuti (vedi i comuni della Val Colla aggregati a Lugano) oppure in comuni di dimensioni tali da esserne di fatto esclusi (diversi comuni aggregati alla Città di Bellinzona).

In altri casi è l'aggregazione stessa ad aver influito sulla minore necessità di aiuti: i comuni aggregati, grazie alla maggiore dimensione hanno acquisito un maggiore e più stabile potenziale di autofinanziamento degli investimenti. Questo risultato è stato anche favorito

dai risanamenti finanziari erogati in occasione di diverse aggregazioni, così come dal citato netto potenziamento del contributo di localizzazione geografica, passato dai ca. 5 mio fino al 2009 ai 12 mio del 2010, ai 15 mio del 2015 ed infine agli attuali ca.16,5 mio.

Interessante constatare, a sostegno delle tesi di cui sopra, come la diminuzione degli aiuti nelle regioni periferiche non è coincisa con una rinuncia ad investire; si veda ad esempio l'indicatore *Quota degli investimenti* nella statistica finanziaria pubblicata sul sito della SEL¹.

3. PROPOSTA DI NUOVO CREDITO QUADRO PER IL PERIODO 2020-2023

Fare una previsione del possibile utilizzo futuro dello strumento dell'aiuto agli investimenti è cosa ardua. Se da una parte va preso atto della netta riduzione constatata nel quadriennio appena concluso (6,9 mio a fronte dei 18,3 del quadriennio precedente), siamo dell'avviso che sia presto per ritenere questo ultimo risultato come definitivamente strutturale. Alcuni dei comuni aggregati mantengono una debolezza di fondo e la messa in cantiere di opere di una certa portata potrebbero rendere necessario un supporto anche importante. Pensiamo ai Comuni di Onsernone, Lavizzara, Cevio, Breggia, Alto Malcantone, ma anche all'imminente nuovo Comune di Verzasca, la cui dimensione demografica rimane forzatamente ancora limitata.

In quanto alle opere di urbanizzazione di base, la realizzazione di PGS e PCAI non è terminata e in alcune zone sono previsti impulsi da parte dei servizi preposti per pianificare e realizzare le infrastrutture mancanti (vedi Verzasca e Onsernone per quanto riguarda il settore della depurazione delle acque).

Infine il Consiglio di Stato vorrebbe mantenere un certo margine di manovra anche per eventualmente dedicare delle risorse a futuri progetti aggregativi quando ritenuto necessario per favorire la nascita di nuovi comuni che permettano di completare il riordino istituzionale nelle zone periferiche, dove si trovano ancora alcuni piccoli comuni in palese difficoltà.

Fatte le suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato propone di fissare a 14 mio di franchi, vale a dire in media fr. 3,5 mio per anno, la disponibilità del credito quadro per gli impegni di cui all'art. 14 LPI per il quadriennio 2020-2023. Ciò corrisponde ad un'ulteriore riduzione di 4 mio rispetto al quadriennio precedente e porterà ad un risparmio di 0,5 mio di franchi all'anno sia per il Cantone che per i comuni che partecipano al finanziamento del fondo LPI.

L'importo proposto è stato preavvisato favorevolmente dalla Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale nella seduta del 5 febbraio 2020.

4. CONGRUENZA CON IL PIANO DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

4.1 Congruenza con il piano di legislatura 2019 - 2023

Il presente credito quadro concretizza lo strumento perequativo denominato *Aiuto agli investimenti* di cui agli artt. 14 e 14a della LPI.

La perequazione è a sua volta uno strumento di solidarietà, sia orizzontale (tra comuni) che verticale (con il coinvolgimento del Cantone), che serve a garantire *“ai comuni ticinesi che*

¹ Cfr. <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/dati-finanziari/statistica-finanziaria/>

hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure per contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta" (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI); è quindi un tassello importante affinché i comuni siano in grado di assolvere i compiti loro conferiti.

La politica di perequazione intercomunale può rientrare perciò negli obiettivi 05 "Migliorare il dialogo e la ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni" e 06 "Sviluppare un nuovo quadro giuridico per rinnovare le modalità di funzionamento dei Comuni e dei Patriziati", facenti parte dell'Asse strategico 1 "Rapporti con la cittadinanza e le istituzioni" del piano di legislatura 2019-2023, gennaio 2020.

4.2 Congruenza con il piano finanziario

Si sottolinea come quello richiesto con il presente messaggio è un credito quadro di impegno e riguarda quindi le decisioni di aiuto agli investimenti.

Gli esborsi che ne seguiranno potranno non avere lo stesso andamento temporale delle decisioni; per esperienza è difficile prevedere con precisione quando avverranno i pagamenti, essendo questi legati ai tempi di realizzazione delle opere comunali sussidiate. Inoltre si dovranno garantire i pagamenti anche per le promesse di contributi del passato (a fine 2019 sono dell'ordine di 12,3 mio di franchi), per le quali si potrà pure far capo al saldo del fondo presente a bilancio pari a circa 5,4 mio di franchi.

Gli esborsi in questo ambito saranno inseriti nel piano finanziario 2020-2023, settore 81, WBS 113 55 1001, e registrati nel conto degli investimenti al conto 56200001 CRB 113.

Si ricorda che l'uscita è pareggiata ogni anno nel conto degli investimenti da un prelevamento dalla riserva del fondo di perequazione (conto 66902001 CRB 113, settore 81 WBS 113 65 1001). Quest'ultimo è alimentato in modo paritario dal Cantone (addebito interno dal CRB 112) e dalla partecipazione dei Comuni (conto 46225001 CRB 113).

Con le operazioni sopra descritte i contributi per investimenti vengono di fatto trasferiti nel conto economico.

Lo stanziamento del credito quadro proposto con l'allegato decreto legislativo richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra, si chiede l'approvazione dell'allegato decreto legislativo di approvazione del credito quadro di fr. 14'000'000.- a copertura degli aiuti agli investimenti decisi nell'ambito della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), per il periodo 2020-2023.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il credito quadro di 14'000'000 franchi per il periodo 2020-2023 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli art. 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 13 marzo 2020 n. 7796 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di 14'000'000 franchi per il periodo 2020-2023 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli art. 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione del credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 3

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.